

IRAP 2005

SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PERIODO DI IMPOSTA 2004

**ISTRUZIONI PER
LA COMPILAZIONE**

QUADRO IQ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolare l'utilizzo a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: SC caratterizzano il Modello UNICO riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, PF quello riservato alle persone fisiche, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

Si ricorda che gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2005, SC " va utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2003, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di seguito D.Lgs. n. 446 -, e successive modificazioni

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'attività esercitata dalle società e dagli enti residenti costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.

Il presente quadro deve essere compilato oltretutto dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 73, comma 1, del Tuir, dalle società e dagli enti commerciali non residenti di cui alla successiva lett. d) per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta dovuta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata devono presentare i quadri IQ all'interno di tale dichiarazione.

I soggetti che, invece, non sono tenuti alla dichiarazione in forma unificata devono comunque presentare la dichiarazione IRAP congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In ogni caso, nel frontespizio del Mod. "UNICO 2005 - SC", va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".

Le società e gli enti con periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2004 (come, ad esempio, nel caso di società con esercizio 1° ottobre 2003 - 30 settembre 2004), devono redigere la dichiarazione IRAP sul corrispondente quadro IQ del Mod. UNICO 2004- Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Il presente quadro è suddiviso in nove sezioni. Le prime quattro attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione lorda. Il totale di tali componenti e il valore della pro-

duzione lorda vanno indicati nella sezione quinta. Nella sezione sesta, vanno indicate le deduzioni spettanti alla generalità dei soggetti, quelle specificamente applicabili alle cooperative sociali e di lavoro, la deduzione spettante ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione del lavoro sommerso nonché, in caso di partecipazione ad un GEIE, la quota della produzione netta attribuita da tale organismo; in questa sezione va, altresì, indicata la quota del valore della produzione realizzata all'estero. La settima sezione attiene alla determinazione e alla ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'ottava sezione, vanno indicati i dati concernenti il calcolo dell'imposta. Nella nona sezione, infine, vanno indicati i dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

Ciascun soggetto è tenuto a indicare, nell'apposita casella, collocata all'inizio del quadro IQ, il proprio codice identificativo desumibile dalla tabella 1 riportata in calce alle presenti istruzioni.

1.2

Sezione I Imprese industriali e commerciali

La sezione I deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività diverse da quelle finanziarie e assicurative (imprese industriali e commerciali in genere).

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile di tali soggetti è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi di precedenti esercizi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 91, 96 e 109, commi 5, secondo periodo, e 6, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Per i soggetti che abbiano compilato il quadro EC del Modello Unico 2005 – Società di capitali (vedere istruzioni) per operare la deduzione di ammortamenti, altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati a conto economico, si precisa che tali importi, ove riferiti a componenti negativi classificabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del valore della produzione, sono deducibili anche agli effetti dell'IRAP.

A tal fine, l'importo degli ammortamenti, rettifiche e accantonamenti dedotti extracontabilmente (già riportato in colonna 2 del quadro EC) va indicato in colonna 2 (variazioni in aumento) in corrispondenza dei rispettivi righe del quadro IQ.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che nel periodo d'imposta precedente abbiano già applicato la richiamata disciplina di deduzione extracontabile dei componenti negativi, gli eventuali riassorbimenti (c.d. decrementi) delle eccedenze pregresse (già riportati in colonna 3 del quadro EC) vanno indicati in colonna 3 (variazioni in diminuzione) in corrispondenza dei rispettivi righe del quadro IQ.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 100 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci; le plusvalenze di cui all'art. 86, comma 1, lett. c), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 110 comma 7, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni vevolevi ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 del citato art. 13 del D. lgs. n. 460 del 1997, non costituisce, infine, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: i maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999; la rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 90 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrelevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, come modificato dall'art. 1, comma 411, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, rilevano ai fini Irap i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni del medesimo.

Nell'apposito campo collocato all'inizio del quadro IQ dovranno essere indicati i maggiori ricavi conseguenti all'adeguamento agli studi di settore.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP i maggiori ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per l'adeguamento derivante dall'adesione al concordato preventivo biennale, ai sensi dell'articolo 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (vedi circolare 5/E del 4 febbraio 2004 par. 3.2.1).

Per la compilazione dei righi della sezione I indicare:

- in **colonna 1**, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;
- nelle **colonne 2 e 3**, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile IRAP;
- in **colonna 4**, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

Ai fini della determinazione del valore della produzione lorda dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo, in particolare:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In colonna 2 vanno altresì indicati i maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 411, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indicati nell'apposito campo collocato all'inizio del quadro IQ. In colonna 3, va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;
- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci. In tale colonna, va anche indicato l'importo della riserva per ammortamenti anticipati in sospensione d'imposta eventualmente distribuita nel corso del periodo oggetto di dichiarazione.
I contributi erogati in base a norma di legge, che per espressa previsione della legge istitutiva del singolo contributo o di altra norma speciale non sono esclusi dall'IRAP, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).
Non costituisce componente rilevante ai fini del valore della produzione il premio di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Nella stessa colonna va inoltre indicato l'importo ricevuto, in caso di lavoro interinale (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa), a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove classificato nella voce A5. Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);
- **rigo IQ7**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ8**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, ivi comprese le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa) tranne quelle rese da un soggetto – residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale in base a contratto di la-

voro interinale (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa), ad eccezione, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi; i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR.

L'importo dei predetti costi (o utili) indeducibili classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 95, commi 2 e 3, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del Tuir, le c. d. indennità chilometriche. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, non rilevano le deduzioni forfetarie di cui all'art. 95, comma 4, del TUIR; tuttavia tali imprese, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del D.lgs. n. 446, possono dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Tuir.

Gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ10 – relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui al comma 9 dell'articolo 102 del TUIR, sono deducibili nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri e ammortamenti relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

- **rigo IQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 95, comma 2 e 164 del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nel caso di locazione finanziaria di un autoveicolo di costo pari ad euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 164 del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99 / 30.987,41 euro per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;
- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.
- **rigo IQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ12**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo o negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore positivo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);
- **rigo IQ13**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 105, comma 4 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 107, commi 1, 2 e 3, del Tuir (cfr. circolare n. 148 del 26 luglio 2000);
- **rigo IQ14**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del Tuir.

Il **rigo IQ16**, va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, le quali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 446, determinano la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 10 dello stesso decreto. Tali regole si applicano anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo. In tale rigo deve essere indicato l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, ivi compresi i compensi per collaborazioni coordinate e continuative (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa) – sempreché non costituenti per il prestatore compensi rientranti nella propria attività professionale o artistica – ed i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir.

Le retribuzioni vanno assunte in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Nel caso in cui i soggetti in questione svolgano anche attività commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nel rigo IQ16 va ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile a tali attività. Qualora i suddetti emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi va diminuito della quota forfetariamente riferibile a tali attività in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi commerciali rilevanti ai fini IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Resta ferma, in caso di esercizio di attività commerciali, la compilazione secondo le regole sopra indicate degli altri righi della sezione I.

Il rigo IQ16 va utilizzato anche dai confidi, così come definiti dall'art. 13, comma 1 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali, comunque siano costituiti, determinano il valore della produzione netta, ai sensi del comma 47 dello stesso articolo, secondo le modalità contenute nell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 e successive modificazioni.

1.3

Sezione II Banche e altri soggetti finanziari

La presente sezione deve essere compilata dalle banche e dagli altri enti e società finanziarie indicate nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Per la determinazione della base imponibile di tali soggetti, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 446, le disposizioni contenute nei successivi artt. 11 e 11-bis. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali sopra illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I (par. 1.2.) compresa quella relativa alle deduzioni extracontabili e agli eventuali riassorbimenti delle eccedenze pregresse indicati nel quadro EC.

Agli effetti della verifica della corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per i soggetti in questione i criteri stabiliti nei seguenti documenti:

- provvedimento della Banca d'Italia 16 gennaio 1995, come modificato dal successivo provvedimento 7 agosto 1998, concernente le banche (in prosieguo, provvedimento n. 1);
- provvedimento della Banca d'Italia 31 luglio 1992, concernente le società finanziarie diverse dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) e dalle SICAV (in prosieguo, provvedimento n. 2);
- provvedimento della Banca d'Italia 1° febbraio 1993, concernente le SIM;
- provvedimento della Banca d'Italia contenente le istruzioni di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, parte II, capitolo XIV, concernenti le SICAV.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contenute nell'art. 2, commi 2 e 3 del D.L. n. 168 del 12 luglio 2004, convertito dalla legge n. 191 del 30 luglio 2004 e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del suindicato decreto non concorrono più alla formazione della base imponibile le seguenti componenti, indicate nel comma 1 del predetto art. 6:

- riprese di valore su crediti verso la clientela (lett. e);
- rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria, nonché gli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora (lett. n).

Per le banche e gli altri enti e società finanziarie, diversi dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di investimen-

to a capitale variabile, concorrono a formare la base imponibile, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ17**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce 10 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ18**, proventi di azioni o quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo di cui alla voce 30 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2. Tali proventi, al netto del credito d'imposta, si riferiscono ai fondi aperti, sia nazionali che esteri, di cui alla legge n. 77 del 1983, alle Sicav di cui al D.Lgs. n. 84 del 1992, ai fondi chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993 e ai fondi immobiliari di cui alla legge n. 86 del 1994;
- **rigo IQ19**, commissioni attive di cui alla voce 40 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ20**, saldo positivo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In tale rigo devono trovare indicazione anche i risultati delle valutazioni delle partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di "merchant banking", in quanto rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi;
- **rigo IQ21**, riprese di valore su crediti verso la clientela di cui alla voce 130 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ22**, altri proventi di gestione, diversi dagli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, indicati alla voce 70 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 70 di quello allegato al provvedimento n. 2. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in periodi precedenti, di competenza del periodo stesso. In tale colonna, va, inoltre, indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci;
- **rigo IQ24**, interessi passivi e oneri assimilati di cui alla voce 20 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 10 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ25**, commissioni passive di cui alla voce 50 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ26**, saldo negativo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 3 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In tale rigo devono trovare indicazione anche i risultati delle valutazioni delle partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di "merchant banking", in quanto rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi;
- **rigo IQ27**, spese amministrative di cui alla voce 80 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2, diverse:
 - dai costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco o in base a contratto di lavoro interinale (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa). I costi per servizi collegati a trasferite dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 95, commi 2 e 3, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rim-

borsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;

- dai compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir;
- dai compensi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir;
- dai compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa) a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale.

I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 40 vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;

- **rigo IQ28**, ammortamenti di beni materiali e immateriali di cui alla voce 90 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2.
- **rigo IQ29**, rettifiche di valore su crediti alla clientela, di cui alla voce 120 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 90 di quello allegato al provvedimento n. 2. Nella colonna 2, vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti, eccedenti il limite dello 0,60 per cento e deducibili nell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione e la quota costante determinata ai sensi dell'art. 3, comma 107, della legge n. 549 del 1995 nonché l'ammontare delle perdite su crediti deducibili ai sensi del successivo comma 108 del citato art. 3. In tale colonna va, inoltre, indicato l'importo delle perdite su crediti imputate al fondo rischi su crediti per la parte eccedente l'ammontare di detto fondo costituito con accantonamenti dedotti ai fini Ilor o, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con accantonamenti dedotti ai fini IRAP. Nella colonna 3, va indicato l'importo delle svalutazioni dell'esercizio eccedenti il limite percentuale dello 0,60 per cento previsto dall'art. 106 del Tuir;
- **rigo IQ30**, quote di accantonamento per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora, di cui alla voce 140 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 80 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 3 va indicato l'importo del fondo costituito con accantonamenti dedotti ai fini Ilor e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del citato D.Lgs. n. 506 del 1999, con accantonamenti dedotti ai fini IRAP, recuperato a tassazione ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Tuir (parte eccedente il limite del cinque per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio);
- **rigo IQ31**, rettifiche di valore su crediti impliciti qualora non ricomprese in una delle voci del conto economico sopraindicate;
- **rigo IQ32**, altri oneri di gestione di cui alla voce 110 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 60 di quello allegato al provvedimento n. 2. In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 110 vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata con le regole indicate al rigo IQ27;
- **rigo IQ33**, accantonamenti relativi alle operazioni e concorsi a premio e alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, qualora non siano stati compresi in una delle altre voci di conto economico.

Le modalità di determinazione della base imponibile sopra illustrate valgono anche per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi.

Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, iscritti nell'albo previsto dall'art. 9 dello stesso decreto, il valore della produzione è costituito

dalla differenza tra i proventi e gli oneri indicati nell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446, tenuto conto delle disposizioni del successivo comma 2.

In particolare, assumono rilevanza i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ17**, interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
- **rigo IQ19**, commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ22**, altri proventi di gestione, esclusi i recuperi di oneri di personale proprio distaccato presso terzi;
- **rigo IQ24**, interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
- **rigo IQ25**, commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ27**, spese amministrative diverse da quelle per il personale dipendente;
- **rigo IQ28**, ammortamenti di beni materiali ed immateriali;
- **rigo IQ32**, altri oneri di gestione;
- **rigo IQ33**, accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, che svolgono, ancorché non esclusivamente, attività di intermediazione per conto proprio e/o di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del citato D.Lgs. n. 415 del 1996, determinano il valore della produzione computando, in aggiunta ai componenti sopraindicati, i proventi delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e SICAV nonché i profitti e le perdite da operazioni finanziarie su titoli, contratti derivati e valute. Si computano, inoltre, gli interessi attivi e proventi assimilati su titoli di debito e su altri crediti e gli interessi passivi e oneri assimilati su altri debiti.

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77 e 14 agosto 1993, n. 344, e al D.Lgs. 25 gennaio 1996, n. 84, determinano il valore della produzione computando esclusivamente i componenti positivi e negativi indicati nei rigi IQ19, IQ22, IQ25, IQ27, IQ28, IQ32 e IQ33.

Per le società di investimento a capitale variabile il valore della produzione è costituito dalla differenza tra la somma delle provvigioni attive conseguite e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori per servizi resi alla SICAV, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente (comprese le spese per consulenza e pubblicità, i canoni di locazione degli immobili e i costi per servizi di elaborazione dati), degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, degli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio e degli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446. In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994. Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di cui al citato decreto ministeriale.

Si precisa che la mancata iscrizione nell'apposita sezione speciale dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario non preclude, tuttavia, l'applicabilità dell'art. 6, comma 1-bis del D.Lgs. n. 446 se, nella sostanza, il soggetto svolge effettivamente attività finanziaria e sussistono i requisiti previsti dal citato decreto ministeriale.

Per tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del c.c., assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, alcuni componenti positivi e negativi di natura finanziaria. Pertanto, le società in questione sono tenute a compilare sia la sezione I sia la sezione II, nella quale devono, in particolare, indicare:

- **rigo IQ17**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;
- **rigo IQ18**, proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo, al netto del credito d'imposta (di cui alla stessa voce C16 del conto economico);
- **rigo IQ20**, profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alle voci C15 e C16 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico). In colonna 2, va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;
- **rigo IQ24**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati (di cui alla voce C17 del conto economico);
- **rigo IQ26**, perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alla voce C17 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico).

1.4

Sezione III Imprese di assicurazione

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese di assicurazione.

Per la determinazione della base imponibile di tali imprese, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 446, le disposizioni contenute nei successivi artt. 11 e 11-bis. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I (par. 1.2) compresa quella relativa alle deduzioni extracontabili e agli eventuali riassorbimenti delle eccedenze pregresse indicati nel quadro EC.

Agli effetti della verifica della corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per le imprese in questione i criteri contenuti nelle istruzioni impartite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) di cui al provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997.

Concorrono alla formazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 446, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ37**, premi di competenza e premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.1. e II.1.;
- **rigo IQ38**, altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione – voce I.3. e voce II.4. (tali conti accolgono i proventi di natura tecnica non compresi nei conti I.1., I.2., II.1., II.2 e II.3);
- **rigo IQ39**, proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati – voci II.2.b) aa) e III.3.b) aa);
- **rigo IQ40**, proventi derivanti da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote – voci II.2.b) bb), III.3.b) bb). I proventi da partecipazione in organismi di investimento collettivo vanno assunti al netto del credito d'imposta;
- **rigo IQ41**, proventi da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.2.c) e III.3.c);
- **rigo IQ42**, profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.2.d) e III.3.d). Per l'individuazione degli investimenti non durevoli assumono rilievo le classificazioni operate nella nota integrativa. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicata, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi d'imposta successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In tale colonna va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci nonché l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero dall'assegnazione ai soci dei suddetti beni strumentali.

Nei **rigi** da **IQ39** a **IQ42** vanno inclusi i proventi della specie contabilizzati sub voce II. 3. "proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione";

- **rigo IQ44**, provvigioni, comprese quelle di incasso, e le altre spese di acquisizione – voci I.7. e II.8., con esclusione delle voci I.7.e) e II.8.e);
- **rigo IQ45**, oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione – voci I.4. e II.5. La variazione della riserva sinistri delle società che esercitano attività assicurativa danni è deducibile in misura non superiore al 95 per cento; l'eccedenza, che va indicata in colonna 3, è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. In colonna 2 va indicata la quota dell'eccedenza dell'esercizio precedente deducibile nel presente esercizio;
- **rigo IQ46**, oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi – voci II.9.a) e III.5.a). Sono comunque esclusi gli oneri finanziari riferibili ai canoni di locazione finanziaria, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;
- **rigo IQ47**, rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.9.b) e III.5.b);
- **rigo IQ48**, perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.9.c) e III.5.c). In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali.

Nei **rigi** da **IQ46** a **IQ48**, vanno inclusi gli oneri della specie contabilizzati sub voce II.10 (oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione);

- **rigo IQ49**, variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.5., I.9. e II.6.;
- **rigo IQ50**, ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.6 e II.7.;
- **rigo IQ51**, altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione - voci I.8. e II.11. Con riguardo alle svalutazioni dei crediti verso gli assicurati, nella colonna 2, vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti, eccedenti il limite dello 0,60 per cento e deducibili nell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione. Nella colonna 3, va indicato l'importo delle svalutazioni dell'esercizio eccedenti il limite dello 0,60 per cento previsto dall'art. 106, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ52**, altre spese amministrative – voci I.7.e) e II.8.e). Figurano, in particolare, in tale voce le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse di competenza dell'esercizio non affluiti negli altri rigi;
- **rigo IQ53**, accantonamenti relativi a operazioni a premio – voce III.8) – e a concorsi a premio e accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia compresi nelle voci I.7.e) e II.8.e);
- **rigo IQ54**, costi del personale compresi nei componenti negativi indicati nei precedenti rigi:
 - relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale impiegato in regime di distacco, in base a contratto di lavoro interinale (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa). I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 95, commi 2 e 3, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiti-

camente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;

- compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir,
- i compensi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir;
- compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa) a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale.

I costi indicati nel rigo IQ54 (il cui importo deve essere preceduto dal segno meno) vanno pertanto esclusi dai componenti negativi ammessi in deduzione.

1.5

Sezione IV Società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro

La presente sezione deve essere compilata dalle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che, per effetto dell'art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle società secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446.

Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.

A tal fine, indicare:

- **rigo IQ56**, importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 2004;
- **rigo IQ57**, ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs 2 settembre 1997, n. 314); ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa); ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett l) del Tuir;
- **rigo IQ58**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 2004 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9);
- **rigo IQ59**, il valore della produzione risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi IQ56, IQ57 e IQ58.

1.6

Sezione V Valore della produzione lorda

In tale sezione va operata la somma algebrica dei componenti positivi (ivi compreso l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi riportati nel rigo IQ16) e negativi indicati nelle precedenti sezioni I, II e III.

L'importo così determinato va indicato nel **rigo IQ62**, preceduto dal segno meno in caso di valore negativo.

Nello stesso rigo IQ62 va riportato, da parte delle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che compilano la Sez. IV, l'importo indicato nel rigo IQ59.

1.7

Sezione VI Deduzioni e valore della produzione netta

La sezione VI attiene all'indicazione delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11, commi 1, lett. a), e 4-bis, e 17, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 446. In tale sezione va, inoltre, data indicazione della quota del valore della produzione derivante dalla eventuale partecipazione a un GEIE (Gruppo economico di interesse europeo) nonché la deduzione spettante ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione del lavoro sommerso.

Nei **rigi da IQ63 a IQ66** vanno, in particolare, indicati:

- **rigo IQ63**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In

caso di distacco di personale o di lavoro interinale (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa) la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;

- **rigo IQ64**, le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004);
- **rigo IQ65**, le spese relative al personale impiegato con contratto di formazione lavoro (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa) nel periodo d'imposta.

Il **rigo IQ66** è riservato alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle quali, oltre a quelle da indicare nei precedenti rigi, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, pertanto, indicato il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge impiegate nel periodo d'imposta.

Nel **rigo IQ67**, va indicato l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti (somma dei rigi da IQ63 a IQ66).

Nel **rigo IQ68**, va indicato il valore della produzione al netto delle suddette deduzioni (importo di rigo IQ62 meno importo di rigo IQ67).

Nel **rigo IQ69**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VII) e si ottiene applicando all'importo di rigo IQ68 il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ76 (per i soggetti tenuti alla compilazione della Sezione I o della Sezione IV) o di rigo IQ77 (per le banche) o di rigo IQ78 (per le società e gli enti finanziari diversi dalle banche) o di rigo IQ79 (per le imprese di assicurazione).

Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

Nel **rigo IQ70**, va indicata la differenza tra l'importo del rigo IQ68 e quello di rigo IQ69.

Nel **rigo IQ71**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un gruppo economico d'interesse europeo (GEIE). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ72**, va indicato, in **colonna 2**, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ70 e, in **colonna 1**, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ71. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei rigi IQ70 e IQ71 sono di segno positivo.

Tale deduzione spetta a condizione che la somma algebrica tra l'importo di rigo IQ68 e quello di rigo IQ71 non superi euro 180.984,91 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI

Base imponibile		Deduzione	
fino a 180.759,91		7.500	
oltre 180.759,91	e fino a 180.834,91	5.625	
oltre 180.834,91	e fino a 180.909,91	3.750	
oltre 180.909,91	e fino a 180.984,91	1.875	

Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11 del D.Lgs n. 446, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ73**, va indicato l'ammontare della deduzione spettante ai soggetti che usufruiscono dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per l'emersione del lavoro sommerso, prorogata per effetto di successive disposizioni normative. Ai sensi di tale disposizione l'IRAP non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato così come determinato ai fini delle imposte sui redditi nei relativi quadri d'impresa e lavoro autonomo ed assoggettato ad imposta sostitutiva. Va, pertanto, riportato l'importo di cui al rigo RN6 colonna 1 del quadro RN del Modello Unico 2005 SC.

Nel **rigo IQ74** va indicato, qualora ne sussistano i presupposti, l'ammontare della deduzione per lavoro dipendente di cui al comma 4-bis.1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446.

Tale disposizione prevede, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del citato decreto, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.

La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale, è ridotta in misura proporzionale.

Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa).

Si precisa che il limite di cinque lavoratori fissato dalla norma deve essere interpretato nel senso che il beneficio potrà essere calcolato al massimo su cinque lavoratori impiegati nel corso dell'anno; pertanto, se il contribuente impiega più di 5 lavoratori dipendenti con contratti di diverso tipo è libero di scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione.

Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11 del D.Lgs n. 446, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.

Nello stesso rigo IQ74, colonna 1, dovrà essere indicato l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, allorché ricorrano le condizioni previste dalla citata norma. Tali redditi, infatti, ai sensi del citato articolo non concorrono alla formazione del valore della produzione netta IRAP.

L'importo indicato in colonna 1 dovrà essere riportato in colonna 2 e sommato all'eventuale deduzione per lavoro dipendente di cui al comma 4-bis.1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446.

Nel **rigo IQ75**, va indicato:

- in **colonna 3**, la differenza tra l'importo di rigo IQ70 e la somma degli importi di rigo IQ72, colonna 2, rigo IQ73, e rigo IQ74, colonna 2; nel caso in cui il risultato è negativo indicare 0;
- in **colonna 1**, per il settimo periodo di applicazione dell'IRAP, anche se iniziato successivamente al 1° gennaio 2004, la quota dell'importo di colonna 3 assoggettabile ad aliquota dell'1,9 per cento, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. L'applicazione dell'aliquota in tale misura è prevista per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pe-

sca e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Si considerano operanti nel settore agricolo: le società e gli enti in genere che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir, anche se operanti in altri settori (industriale, assicurativo, ecc.); le società cooperative e loro consorzi, iscritti nell'apposita sezione del registro prefettizio che, pur inquadrati nei settori dell'industria o del commercio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 240 del 1984, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, quando per l'esercizio di tali attività ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e degli altri proventi riferibili alle attività agricole nei limiti di cui all'art. 32 del Tuir rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP;

– in **colonna 2**, la quota dell'importo di colonna 3 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.8 Sezione VII Ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione della quota del valore della produzione per l'esercizio di attività agricola assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale (importo di rigo IQ75, colonna 1) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali (importo di rigo IQ75, colonna 2); in caso di insufficienza dei rigi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione territoriale della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei rigi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ72, colonna 1.

Il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, in relazione alle diverse categorie di soggetti.

Per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione I (imprese industriali e commerciali) e sezione IV (società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro) il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa) e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato (importo di colonna 2 del rigo IQ76).

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa).

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione). Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni

dall'art. 16 comma 3, del D.Lgs. 446 del 1997, una volta determinato, in base all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 446/97, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione, dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4 comma 2 del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

Nel **rigo IQ76**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi (ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa) e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.

Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia (colonna 2 di rigo IQ76).

I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per le banche, il riparto territoriale del valore della produzione netta va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso le filiali operanti all'estero e presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli.

A questi effetti si tiene conto dei depositi a risparmio liberi e vincolati, dei certificati di depositi e buoni fruttiferi, dei conti correnti passivi liberi e vincolati e dei titoli (azionari, obbligazionari, altri) in conto deposito (a custodia, in amministrazione, a garanzia, connessi con l'attività di gestione di patrimoni mobiliari).

Nel **rigo IQ77**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei depositi in denaro e in titoli costituiti dalla clientela presso le filiali operanti all'estero e, in **colonna 2**, l'ammontare di tali depositi costituiti presso gli sportelli operanti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per le società e gli enti finanziari, diversi dalle banche, ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione netta occorre avere riguardo agli "impieghi" – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) – effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma) o all'estero ovvero agli "ordini", successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma) o all'estero.

Se per la promozione dei contratti la società o ente si avvale di agenti o mandatari, ai fini della ripartizione non assume rilevanza il luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale ma quello della sede in cui l'impiego è effettuato o l'ordine, successivamente eseguito, è raccolto.

Nel **rigo IQ78**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" raccolti dalle filiali operanti all'estero e, in **colonna 2**, l'ammontare degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per le imprese di assicurazione, il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa. A tal fine, i premi raccolti da agenti o altri intermediari (ad esempio, brokers, promotori, sistema bancario) sono imputabili all'ufficio direzionale dell'impresa che gestisce il contratto (tra i quali, tenuto conto della loro

funzione, non rientrano gli ispettorati amministrativi e i centri di liquidazione sinistri), indipendentemente dal luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale. Nel caso in cui il contratto sia gestito da uffici ubicati in più regioni e/o province autonome, si fa riferimento all'ufficio che intrattiene i rapporti con gli agenti o gli altri intermediari.

I premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti per un periodo inferiore a tre mesi sono imputabili alla regione (o provincia autonoma) in cui l'impresa è domiciliata.

Nel **rigo IQ79**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti all'estero e, in **colonna 2**, l'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti ad indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **rigi da IQ80 a IQ100**, va indicato:

- in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in **colonna 2**, la quota attribuita a ciascuna regione o provincia autonoma, determinata, per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione I, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ76, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione della base imponibile delle banche (rigo IQ77) o delle società ed enti finanziari diversi dalle banche (rigo IQ78) o delle imprese di assicurazione (rigo IQ79). L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ75, colonna 3, se positivo, e quello indicato nel rigo IQ70, se negativo. Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più rigi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività;
- in **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Illor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Illor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- in **colonna 4**, l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3, rispettivamente aumentato (o diminuito), in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota positiva o negativa attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ71, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ72, colonna 1). Nel caso in cui l'importo risultante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;
- in **colonna 5**, la codifica, desunta dalla apposita tabella, riportata in Appendice alle presenti istruzioni, identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo;
- in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata;
- in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

Nel caso di introduzione da parte di leggi regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano) di un credito d'imposta ai fini IRAP, il contribuente che intende avvalersi di tale credito deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile con riguardo alla regione (o alla provincia autonoma) di produzione cui si riferisce il credito ed aver determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo in cui va indicato:

- in colonna 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in colonna 5, la codifica CR;
- in colonna 7, l'importo del credito di imposta utilizzato preceduto dal segno meno.

1.9

Sezione VIII Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ101**, va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei rigi da IQ80 a IQ100.

Nel **rigo IQ102** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 4 del rigo RX3 del "Mod. UNICO 2004 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati").

Nel **rigo IQ103** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli F24.

Nel **rigo IQ104**, va indicato :

- in **colonna 1**, l'importo degli acconti dovuti ma non versati a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
- in **colonna 2**, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compreso l'importo, indicato in colonna 1, dovuto ma non versato a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ101 e la somma degli importi indicati nei rigi IQ102 e IQ104, diminuita dell'importo di rigo IQ103, va indicata nel rigo **IQ105** (importo a debito) ovvero **IQ106** (importo a credito).

1.10

Sezione IX Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione va compilata, ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti, dai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione in Italia e dalle società di capitali residenti in Italia relativamente alle quali almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto è posseduto da una società statunitense.

In tale sezione, va indicato:

- **rigo IQ107**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative – ed analoghe figure contrattuali previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa –, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;
- **rigo IQ108**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- **rigo IQ109**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei rigi IQ107 e IQ108 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a euro 5.164,00, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a euro 516,00 ed euro 1.032,00. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a euro 258,00. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{5.164,00 - (516,00 + 1.032,00)}{5.164,00} =$$

$$\frac{5.164,00 - (1.548,00)}{5.164,00} = \frac{3.616,00}{5.164,00} = 70\%$$

$$\text{credito di imposta} = 258,00 \times 70\% = 180,60$$

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRES, pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005 è dovuto in misura pari al 102,5 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ101 – sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66 – e va versato in due rate:

- la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione, vale a dire entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano la prima rata di acconto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.

– la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA 1 - CODICI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PASSIVI

CODICE	SOGGETTO PASSIVO	CODICE	SOGGETTO PASSIVO
01	Imprese industriali e commerciali (art. 5)	06	Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3)
02	Società cooperative edilizie	07	Società di investimento a capitale variabile (art. 6, comma 4)
03	Banche e altri enti e società finanziari (art. 6, comma 1)	08	Società iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 6, comma 1-bis)
04	Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2, 1° periodo)	09	Imprese di assicurazione (art. 7)
05	Società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari (art. 6, comma 2, 2° periodo)	10	Società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

APPENDICE
Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), assume valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni. Si riportano nella seguente tabella le aliquote stabilite dalle singole Regioni e Province Autonome così come comunicate dalle stesse all'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che l'art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha confermato sino al 31 dicembre 2005, salvo quanto disposto nel comma 175 del medesimo articolo, la sospensione degli effetti delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Riduzione aliquota farmacie rurali sussidiate	2,75	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R. 10/05/02 n. 7 come modificato dall'art. 84 - comma 5 L. R. 26/04/04 n. 15
	A3	Agevolazione Onlus	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 1 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A4	Agevolazione Coop sociali di cui alla Legge 8/11/1991, n. 381	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 2 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività a decorrere dal 1/1/04, per i primi due periodi d'imposta nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	3,25	01/01/04	a regime	Art. 84 - commi 1-4 L. R. 26/04/04 n. 15
Basilicata	A1	Agevolazione Onlus	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 2 L. R. 31/01/02 n. 10
Emilia Romagna	A1	Agevolazione per enti privati non commerciali considerati Onlus	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48
	A3	Organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49	3,25	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2003	a regime	Art. 18, comma 1 L. R. 22/12/03 n. 30
Friuli Venezia Giulia	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 L.R. 25/02/2000 n. 4
	A1	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,45	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1 commi 13-17, L. R. 26/01/04 n. 1
	A2	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane con sede legale nelle zone montane di svantaggio socio-economico aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1 commi 13-17 L. R. 26/01/04 n. 1
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//	si attende regolamento di attuazione		Art. 64, L. R. 22/04/2002 n. 12
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n. 3 introdotto dall'art. 7, comma 10, L.R. 23/08/02, n. 23
	E2	Cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7.02.1992, n. 7	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2bis, L.R. 25/2/2002 n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n. 23
	E3	Cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 7.02.1992, n. 7	esenti	01/01/04	a regime	Art. 1, comma 14-bis L.R. 01/2004 introdotto dall'art. 1, comma 13, L.R. 02/02/05, n. 1
Lazio	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	0,90	01/01/02	a regime	Legge regionale 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93) Riduzione di aliquota dell'0,50%	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla Tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	3,75	01/01/02		Come sopra

	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	4,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codice ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	4,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell'aliquota IRAP)	4,25	01/01/02		Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A [codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51, (escluso 51.1; 62)]	5,00	01/01/02	a regime	Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2. Si ricorda che la L.R. n. 2 del 2003 ha escluso da tale maggiorazione il codice 92.4)	5,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	M3	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codice ISTAT 65)	5,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	A4	Agevolazione per le Coop. soc. L. 381/91 (cod. ISTAT 85.31,85.32) Riduzione di aliquota dello 0,50%	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività) Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dello 0,50%	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra
liguria	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione nel periodo compreso tra il 23.05.01 e il 31.12.2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97, limitatamente al valore della produzione netta di euro 516.456,90.	3,25	23/05/01	2 periodi d'imposta	Art. 1 L. R. 21/05/01 n. 13 così come integrato dall'art. 3, co. 1, L. R. 07/05/02 n. 20
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione negli anni 2002 e 2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97 aventi sede effettiva nel territorio dei Comuni interamente montani, alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	periodo di imposta d'inizio attività e due successivi	Art. 3, co. 2, L.R. 07/05/02 n. 20
	A3	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione : a) organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritti nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23. N.B. Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto art. 1, co. 1, lett. a) della L. 381/1991.	3,00	01/01/02	a regime	Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
	A4	Agevolazione per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383, iscritte al registro nazionale previsto dall'art. 7, comma 3, della legge medesima.	3,25	01/01/04	a regime	Art. 2, L.R. 02/04/04 n. 7
Lombardia	M1 (*)	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione	5,25	01/01/03		Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33 come confermato dall'art. 76 L. R. 14/07/03 n. 10
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 e 8 L. R. 18/12/01 n. 27 come confermato dall'art. 77, co. 1 e co. 2, L. R. 14/07/03 n. 10
	E2	Esenzione IRAP per le imprese e per le cooperative di produzione lavoro costituite nel 2003 aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	esenti	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2002	3 periodi d'imposta	Art. 1, co. 2 e 3, L.R. 23/12/02 n. 33 come confermato dall'art. 77, co. 4 e co. 5, L. R. 14/07/03 n. 10
	A1	Agevolazione per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della L. R. 5/5/04 n. 11 nei piccoli comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale come attuata dalla circ.n. 43 del 13/12/04	3,25	periodo d'imposta di inizio attività	4 periodi d'imposta (**)	Art. 9, co. 2, 4 e 5, L.R. 5/5/04 n. 11

(*) Maggiorazione confermativa dell'aumento di aliquota stabilito dalla legge regionale n. 27 del 18/12/2001.

(**) L'agevolazione è riconosciuta per ulteriori 3 periodi d'imposta alle imprese composte da giovani o donne con i requisiti previsti dal comma 2 della legge regionale.

Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35	
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti e settori di attività:					
		a) soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4 lett. c) L. R. 19/12/01 n. 35	
		b) imprese di nuova costituzione e nuove imprese giovanili di cui all'art. 6 della l.r. 20 maggio 1997, n.31 che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2002;	4,25	01/01/02	per i primi due anni di imposta	Art. 1, co. 4, lett. b) L. R. 19/12/01 n. 35	
		c) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. c) L. R. 19/12/01 n. 35	
		d) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e) L. R. 19/12/01 n. 35	
	e) settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20.	4,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/05	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-bis) L. R. 19/12/01 n. 35 come integrato dall'art. 35 L. R. 24/12/04 n. 29		
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991	3,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 4-bis L. R. 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3	
	A2	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991	2,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 L. R. 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3	
A3	Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature (codici ISTAT attività economiche: 19.30.1, 19.30.2, 19.30.3) ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaino e selleria (codici ISTAT attività economiche: 19.20.0)	4,50	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 1, L. R. 22/12/03 n. 25 e art. 30, co. 1, L.R. 19/02/04 n. 2		
Molise (*)	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 446/97 limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002, individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 167 del 30/12/02	3,25	01/01/04	periodo d'imposta in corso	Art. 2, comma 2, L. R. 09/01/04 n. 1	
	A2	Agevolazione per le nuove imprese costitutesi, in qualsiasi forma giuridica, nel territorio regionale nel corso degli anni 2003 e 2004	3,25	01/01/04	periodo d'imposta in corso	Art. 2, comma 3, L. R. 09/01/04 n. 1	
	A3	Agevolazione per le imprese giovanili di cui all'art. 5, co.1 del decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000, e per le imprese individuali il cui titolare ha età non superiore a 35 anni	3,25	01/01/04	periodo d'imposta in corso	Art. 2, comma 4, L. R. 09/01/04 n. 1	
	A4	Agevolazione per le imprese femminili in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215	3,25	01/01/04	periodo d'imposta in corso	Art. 2, comma 5, L. R. 09/01/04 n. 1	
	A5	Agevolazione per le ONLUS ivi comprese quelle considerate tali di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.Lgs. n. 460/1997	3,25	01/01/04	periodo d'imposta in corso	Art. 2, comma 6, L. R. 09/01/04 n. 1	
	A6	Agevolazione per le società sportive dilettantistiche operanti senza fine di lucro	3,25	01/01/04	periodo d'imposta in corso	Art. 2, comma 7, L. R. 09/01/04 n. 1	
	A7	Agevolazione per le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei Comuni montani con rilievo altimetrico superiore a 750 mt sul livello del mare	3,25	01/01/04	periodo d'imposta in corso	Art. 2, comma 8, L. R. 09/01/04 n. 1	
	E1	Esenzione totale IRAP per le ONLUS e le cooperative sociali di cui all'art. 1, lett. b), legge 381/1991 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	periodo d'imposta in corso	Art. 2, comma 9, L. R. 09/01/04 n. 1	
(*) L'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di "de minimis" (art. 2, co. 10, L. R. 09/01/04 n. 1).							
Piemonte	A1	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991 riduzione di aliquota dell'1,00%	3,25	01/01/04	periodo d'imposta in corso	Art. 3, comma 1, L. R. 04/03/2003 n. 2	
Puglia	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art.48 L. R. 21/05/02 n.7	
Sardegna	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/04	a regime	Art.17 L. R. 29/04/03 n.3	
Sicilia	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	5,25	01/01/02		Art. 7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2	
	A1	Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002, l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25%	4	01/01/03		Come sopra	
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25	27/03/02		Come sopra	

	A2	Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denuncia, l'aliquota del 3,25%	3,25	27/03/02	tre anni dalla denuncia	Come sopra
	E1	Le organizzazioni non lucrative di cui al D.lgs. 4/12/1997, n.460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381 sono esenti dall'IRAP	esenti	01/01/02		Come sopra
	E2	Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono esenti dall'IRAP	esenti	16/04/03		Art. 43 L. R. n. 4 del 16/04/03
	E3	Esenzione per le nuove imprese giovanili e femminili che si sono costituite o che hanno iniziato l'attività lavorativa nell'anno 2004 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	Art. 13 L. R. n. 21 del 29/12/2003
Toscana	A1	Agevolazione Onlus,	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 1 L. R. 26/01/01 n. 2
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 2 L. R. 26/01/01 n. 2
	A3	Agevolazione per le nuove imprese giovanili in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 co. 3-5 della legge regionale n. 27 del 26/04/93 che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003 o 2004-2006	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/01/01 n. 2 e art. 2, L. R. 19/12/03 n. 58
	A4	Agevolazioni territoriali per i soggetti operanti in comuni montani	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2
	A5	Agevolazioni territoriali per i soggetti operanti in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane	3,75	01/01/03	a regime	Art. 4, co. 3-bis L. R. 26/01/01 n. 2 come modificato dall'art. 1, L. R. 20/12/02 n. 43
	A6	Agevolazione per il periodo d'imposta 2004, per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.lgs. n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la registrazione "EMAS", nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,50	01/01/04		Art. 1 - commi 1, 3 e 4 L. R. 19/12/03 n. 58 e art. 1 - comma 6 L. R. 20/12/04 n. 71
	A7	Agevolazione per i periodi d'imposta 2004, 2005 e 2006 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.lgs. n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,85	01/01/04		Art. 1 - commi 2, 3 e 4 L. R. 19/12/03 n. 58
	E1	Esenzione per gli esercenti attività commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R. 21/12/01 n. 65
	M1	Soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43
Umbria	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/4/01 n. 13
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 2 L. R. 27/04/01 n. 13
	A3	Agevolazione alle Soc. Coop. di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
Veneto	A1(*)	Agevolazioni per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2003-2004 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n.57/1999	3,25		2 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 22/11/02 n. 34 e art. 3, co. 1, L. R. 24/11/03 n. 38
	A2(*)	Agevolazione per le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2003-2004 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n. 1/2000	3,25		2 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 22/11/02 n. 34 e art. 3, co. 1, L. R. 24/11/03 n. 38
	A3(*)	Agevolazione per le nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 24/1994 e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2003-2004 in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale n.24/1994	3,25		2 periodi d'imposta	Art. 3, co. 4, L. R. 22/11/02 n. 34 e art. 3, co. 2, L. R. 24/11/03 n. 38
	A4(**)	Agevolazione per le nuove imprese giovanili e femminili operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacultura che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003 e in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale	0,90		2 periodi d'imposta	Art. 4, L. R. 22/11/02 n. 34
	E1	Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) della L. R. n. 24/1994 iscritte nella sez. B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. b) della medesima legge regionale n. 24/1994	esenti	01/01/04	periodo d'imposta in corso	Art. 4, L. R. 24/11/03 n. 38
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 446 del 15/12/97	5,25	01/01/04		Art. 2, L. R. 24/11/03 n. 38

(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, "Legge finanziaria 2000".

(**) L'agevolazione risulta temporaneamente sospesa in quanto la legge regionale è subordinata all'acquisizione del parere positivo di compatibilità della Commissione europea ai sensi del Trattato CE. Consultare il sito VWEB dell'Amministrazione regionale, al fine di verificare l'effettivo rilascio del parere.

In assenza delle previste agevolazioni l'aliquota per l'anno 2003 è stabilita nella misura dell'1,9 per cento (art. 2, co. 1, Legge 24.12.2003, n. 350).

Valle D'Aosta	E1	Esenzione Onlus	esente	01/01/03	a regime	Art. 1, co. 2, L. R. 11/12/02 n. 25
	A1	Agevolazione per i soggetti che operano nel settore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 3 - L. R. 15/12/2003 n. 21
	A2(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della l.r. 27/98 che si costituiscono dopo il 1/1/04 Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	01/01/04	3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2003	Art. 1, co. 4 - L. R. 15/12/2003 n. 21
	A3(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della l.r. 27/98 composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, o da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni ovvero costituite da una compagine formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 - L. R. 15/12/2003 n. 21
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis".						
Provincia di Bolzano	E1	Esenzione Onlus	esenti	dal periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 1, co. 1, L.P. 26/07/02 n. 11
	E2	Esenzione per le organizzazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000 n. 383 iscritte nel registro provinciale	esenti	01/01/04	a regime	Art. 28, co. 6, L.P. 28/07/03 n. 12
Provincia di Trento	A1	Agevolazione per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale nel 2001, 2002, 2003	3,25	01/01/01	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 4, co. 3, L. P. 22/03/01 n. 3
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2004 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati dai co. 1 e 2, dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/04	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 6, co. 1, L. P. 12/05/04 n. 4
	A3	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) b) c) del D.Lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge provinciale	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	Art. 2, co. 1, L. P. 30/12/02, n. 15
	A4	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi	0,90	01/01/03	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	Art. 2, co. 2, L. P. 30/12/02, n. 15
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, del decreto legislativo n.446/1997 considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)	3,25	01/01/03	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	Art. 2, co. 3, L. P. 30/12/02, n. 15
Per tutte le regioni	XX	Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella				